

Rep. n°

**COMUNE DI CASNIGO
PROVINCIA DI BERGAMO**

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL TITOLO DI DISPONIBILITÀ DELLA CAVA PONTE DEL COSTONE DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO ATEI7 DEL PIANO CAVE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 SETTEMBRE 2015 - N. X/848, PIANO CAVE PROVINCIALE DI BERGAMO.

L'anno DuemilaXXXXX, addì XXXXXXXXXX del mese di XXXXXX alle ore nella Residenza Municipale, davanti a me XXXXXXXXXXXXXXXX Segretario del Comune di Casnigo, sono comparsi Signori:

da una parte

XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXX il XXXXXX residente per la carica in Casnigo via Raimondo Ruggeri n. 38, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, n. codice fiscale 81001030162, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casnigo che rappresenta ed in forza del Decreto Sindacale di Nomina Prot. n. 4493 del 20/05/2022, da ora semplicemente CONCEDENTE

Dall'altra XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX il XXXXXX domiciliato a XXXXXXXX in Via XXXXXXXX, in qualità di legale rappresentante della XXXXXXXX codice fiscale e P.I.V.A. XXXXXXXX, R.e.a. XXXXXXXXXXXXXXXX con sede in via XXXXXXXX d'ora in poi denominata CONCESSIONARIA;

Comparenti della cui identità personale io Segretario del Comune di Casnigo sono personalmente certo e che, di comune accordo e col mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni;

PREMESSO

- A) Che il Comune di Casnigo è proprietario dell'area destinata allo svolgimento di attività estrattiva e di coltivazione di calcare per calce Cava Ponte del Costone, catastalmente identificate nel NCT Fg. 9 sui mappali n. 3347, 5035, 5032, e parte del mappale 3035 per una superficie totale complessiva di mq.14.768,04
- B) Le aree sono ricomprese nell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEI7 del Piano Cave della Provincia di Bergamo, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29 Settembre 2015 - N. X/848, Piano Cave Provinciale di Bergamo.
- C) L'attività estrattiva nell'ambito del bacino di proprietà del Comune di Casnigo, ricompreso nell'ATEI7, è fondata su due distinti titoli: un titolo di disponibilità delle aree di proprietà del Comune, un secondo titolo abilitativo costituito dall'autorizzazione provinciale ai sensi dell'art.12 della L.R. n.20/2021;

- D) Il R.U.P. con determinazione n. XXXX del XXXXX, dava avvio alla procedura di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento *"in concessione del titolo di disponibilità del bacino di cava di proprietà comunale Ponte del Costone, facente parte dell'Ambito Territoriale Estrattivo ATEi7 del piano cave della Provincia di Bergamo"*.
- E) All'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, come da determina di affidamento XXXX del XXXXX che si richiama, è risultata aggiudicataria del contratto di concessione del titolo di disponibilità, l'operatore economico XXXX formato da XXXXX con sede in XXXXXX.
- F) Accertato che la Concessionaria è in possesso delle seguenti certificazioni: certificazione di qualità organizzativa, ISO-9001 rilasciata da XXXXXXXXXXXX, _____etc____(eventuale)
- G) La concessionaria, in esecuzione dell'aggiudicazione, ha prodotto in originale la garanzia fideiussoria (Bancaria/Assicurativa/Intermediario finanziario), con rating adeguato rispetto alle prescrizioni del bando come da certificazione che si allega sub XXX, n. XXXXX, emessa da XXXX, in data XXXXX, dell'importo di € XXXXX, pari a per 1,5 annualità (18 mesi), con obbligo di rinnovo entro il termine di mesi sei dal termine dell'anno solare.
- H) Il Concessionario, ha prodotto, altresì, polizza RCT n. XXXXX, emessa da XXXX, valida sino al XXXX, con un importo massimale rischi pari ad € 3.000.000,00.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Art.1 OGGETTO.

1. Il Comune di Casnigo dà in concessione amministrativa a XXXXXXXXXXXX, che accetta, la porzione del bacino di cava denominata Cava Ponte del Costone, facente parte del comparto ATEi7, identificata nella planimetria allegata sub 1, catastalmente identificata al Fg. 9 sui mappali n. 3347, 5035, 5032, e parte del mappale 3035 per una superficie totale complessiva di mq.14.768,04. Oggetto della concessione è il sottosuolo scavabile, mentre resta nella disponibilità del Comune il soprasuolo, costituito dalla vegetazione, fino alla rimozione del medesimo in quanto necessaria per realizzare i lavori di escavazione ed estrazione di cava.
2. Gli impianti ed i manufatti posti in opera dai precedenti concessionari ed attualmente collocati all'interno del bacino assegnato ed individuati in occasione del sopralluogo svolto prima della sottoscrizione del presente contratto, potranno essere lasciati in loco per il proseguimento dell'attività della Società medesima.
3. Questa si impegna alla rimozione dei suddetti impianti e manufatti, qualora gli stessi dovessero arrecare disturbo a giudizio insindacabile del Comune, a seguito di richiesta scritta dello stesso, entro e non oltre il termine di giorni 180 dalla richiesta.
4. La mancata ottemperanza alla richiesta di rimozione entro il termine fissato, costituirà inadempimento del presente.

Art.2 GESTIONE E GODIMENTO.

1. Obbligo della Concessionaria è di curare la gestione e lo sfruttamento della cava in conformità alla sua destinazione economica e nell'interesse della produzione. La Concessionaria dovrà regolarmente impegnare, per l'escavazione e lo sfruttamento della zona assegnata, una forza lavorativa adeguata alle dimensioni del bacino di cava oggetto della concessione, così come dedotto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.
2. La Concessionaria è tenuta alla scrupolosa applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria nonché all'applicazione delle norme in materia antinfortunistica e di prevenzione di malattie professionali. Nel caso venisse accertata la violazione delle norme suddette, il Comune, previa diffida, potrà revocare in via amministrativa la concessione.
3. Il mancato rispetto degli impegni di cui sopra, potrà costituire, previa diffida scritta, grave inadempimento e causa di revoca della concessione in quanto rispondente all'interesse pubblico a preservare nel tempo la risorsa.
4. Qualora la Concessionaria avesse necessità di sconfinare su aree di proprietà comunale per esigenze di pulizia, di preparazione o di manutenzione delle unità di cava concesse, o per l'eventuale sfruttamento di aree di limitate proporzioni annesse alle unità stesse per un più razionale utilizzo della porzione di bacino concessa, dovrà presentare apposita preventiva richiesta al Comune.
5. Il Concedente ha facoltà di eseguire ispezioni e verifiche presso l'area di bacino ovvero presso le aziende e società che svolgano attività correlate agli obblighi contrattuali assunti ed offerti in sede di gara.
6. A tal fine il Concessionario autorizza fin d'ora il Concedente ad acquisire dalle società ad esso collegate, controllate od appaltatrici di lavori o servizi o forniture, tutte le informazioni ritenute utili dal Concedente per la verifica del corretto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali.
7. La violazione degli obblighi ambientali, di sicurezza o relativi le modalità e la qualità della coltivazione, contenute nelle autorizzazioni alla coltivazione ex art.12 della legge regionale della Lombardia n.20/2021, costituiscono cause di decadenza dalla concessione ed incameramento della cauzione posta a garanzia.
8. Le parti si danno reciprocamente atto che l'esercizio della concessione dovrà altresì avvenire in conformità con il progetto che sarà autorizzato dalla Provincia di Bergamo.

Art.3 OBBLIGHI ULTERIORI DELLA GESTIONE.

1. In occasione della sottoscrizione della presente convenzione, le parti hanno accertato che alla data del _____ dal bacino oggetto di concessione facente parte dell'ATEi7, sono stati estratti mc _____ rispetto alle potenzialità previste dal Piano Cave della Provincia di Bergamo.

2. Il Concessionario è obbligato a trasmettere nel mese di febbraio di ciascun anno un certificato redatto da professionista abilitato che attesti i metri cubi estratti nell'arco dell'anno solare precedente, fornendo altresì un'analisi dell'andamento della coltivazione ed una programmazione delle quantità oggetto di coltivazione nel corso dell'anno solare.
3. Il Concedente ha facoltà di eseguire ispezioni e verifiche sull'andamento della coltivazione attraverso professionisti di propria fiducia.

Art.4 DURATA.

1. La durata della concessione di cui al presente atto viene fissata in anni 10 (dieci), decorrenti dal giorno di immissione nella detenzione del bacino di cava oggetto del presente contratto. L'immissione in possesso avverrà attraverso processo verbale perfezionato tra le parti.
2. L'immissione in possesso avverrà nel termine di sessanta giorni decorrenti dal rilascio dell'autorizzazione ex art.12 della Legge Regionale della Lombardia n.20/2021 da parte dell'autorità al tempo competente.
3. Pertanto il rilascio dell'autorizzazione ex art.12 della Legge Regionale n.20/2021 da parte dell'autorità preposta costituisce condizione di efficacia del presente contratto. Fino al rilascio dell'autorizzazione suddetta, la parte privata contraente nulla avrà a pretendere circa la coltivazione del bacino, pur costituendo il presente contratto titolo di disponibilità ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione alla competente autorità.
4. Pertanto il Concessionario dovrà autonomamente e sotto la propria ed esclusiva responsabilità conseguire l'autorizzazione alla coltivazione del bacino di cava ai sensi della legislazione regionale al tempo vigente, senza che possa essere imputata all'Amministrazione comunale alcuna responsabilità, od accampare pretese circa il mancato o ritardato rilascio dell'autorizzazione essendo il Comune di Casnigo estraneo al procedimento autorizzativo suddetto.
5. Alla scadenza del termine di dieci anni prescritto dal primo capoverso del presente articolo, con le decorrenze ivi previste, la concessione si intenderà cessata, senza bisogno di preavviso, escludendosi ogni forma di proroga tacita.
6. Le parti convengono che alla scadenza del contratto la Concessionaria è obbligata a proseguire il presente rapporto contrattuale, agli stessi patti e condizioni, fino alla disdetta posta in essere dal Concedente nelle more dell'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione di un nuovo contraente. Avvenuta la disdetta, il Concessionario è obbligato a rilasciare il bacino nel termine essenziale di centoottanta giorni dalla notifica a mezzo p.e.c. risultante dal presente contratto ovvero in quella che durante il rapporto dovesse essere indicata formalmente dal rappresentante legale della Concessionaria.
7. In caso di mancato rispetto del termine di rilascio, fatti salvi gli obblighi su di esso incombenti in base alla disciplina del contratto scaduto,

il Concedente applicherà una penale del 1/1000 (un diviso mille) del canone di concessione al tempo in essere per ogni giorno di ritardo. Comunicata l'applicazione della penale, il Concessionario cessato avrà facoltà di assolvere alla penale nel termine di quindici giorni ed in mancanza il Concedente potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata.

Art.4 CANONE DI CONCESSIONE.

1. Il Concessionario si obbliga a corrispondere alla Concedente due distinti canoni di concessione.

A. Il Canone di Concessione A. Canone fisso per l'area di cui si cede l'uso determinato in €.XXXXXX annui, soggetto a rivalutazione a decorrere dal secondo anno secondo gli indici di aumento dei prezzi al consumo di famiglie ed operai pubblicato annualmente dall'ISTAT. Il Canone di concessione A relativo al primo anno, viene corrisposto dal concessionario alla firma della concessione mediante versamento presso la tesoreria comunale _____ iban _____. Il Concedente, con la sottoscrizione della presente convenzione, ne rilascia ampia quietanza. Nel prosieguo del rapporto, con cadenza annuale il concessionario provvede al versamento con valuta al 30 gennaio di ciascun anno solare. Per periodi di concessione inferiori all'anno, il canone dovuto viene proporzionalmente ridotto.

B. Il Canone di Concessione B Il Canone di concessione variabile è commisurato ai metri cubi coltivati nel bacino oggetto della concessione nel corso dell'anno solare. Il canone di concessione variabile viene articolato per scaglioni di metri cubi come di seguito esposto:

- i. Da 0 a 30.000 mc _ canone di concessione variabile €.XXX/mc;
- ii. Da 30.001 mc a 45.000 mc canone di concessione variabile €.XXX/mc;
- iii. Da 45.001 mc a 60.000 mc canone di concessione variabile €.XXX/mc;
- iv. Da 60.001 mc a 80.000 mc canone di concessione variabile €.XXX/mc;
- v. Da 80.001 mc a 100.000 mc canone di concessione variabile €.2,95/mc;
- vi. Da 100.001 mc in poi canone di concessione variabile €.3,25/mc;

2. L'entità del canone di concessione B, così come articolato innanzi per scaglioni di escavazione, deve intendersi oneri fiscali esclusi (I.V.A. se dovuta e tariffe dei diritti di escavazione). Gli importi delle tariffe al metro cubo escavato sono soggetti a rivalutazione a partire dal secondo anno successivo, facendo applicazione dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi alla produzione industriale. Entro il 28 febbraio di ciascun anno solare, il Concessionario provvede al versamento di una quota del 30% del canone B come determinato al

successivo comma 3. Il Concessionario provvede al versamento del saldo del canone B, con valuta al 31 marzo di ciascun anno solare con riferimento all'anno solare precedente, sulla base dei rilievi relativi ai mc coltivati nel medesimo periodo e comunicati ai sensi del successivo art.6.

3. Indipendentemente dall'entità di metri cubi coltivati, la Concessionaria dovrà versare a titolo di canone minimo l'importo risultante dalla somma dei canoni di concessione A, offerto in sede di gara, e dell'importo del canone B, offerto in sede di gara, determinato in ragione dei metri cubi assunti come valore medio annuo di coltivazione stimato (mc 81.798,20), come aggiornato dal secondo anno successivo all'inizio della concessione, con l'applicazione degli indici ISTAT per ciascuno richiamati. Alla data della sottoscrizione della presente convenzione, il canone minimo dovuto ammonta ad €. _____

4. Il ritardato pagamento dei canoni dà diritto al Concedente di applicare gli interessi moratori che le parti convengono di determinare nella misura al tempo vigente per le transazioni commerciali come determinata ai sensi del d.lgs. n.192/2012, del D.L. n.1/2012, convertito dalla legge n.27/2012, e del D.L. n.51/2015, convertito con modificazioni con la legge n.91/2015.

Art.5 SISTEMI E METODI DI PRODUZIONE.

1. La coltivazione dovrà essere condotta secondo i dettami della buona tecnica sia per quanto riguarda l'ubicazione e lo spaziamento dei fronti di escavazione sia per quanto riguarda la estrazione, onde conseguire la tutela e lo sfruttamento razionale del giacimento, nell'intento di una continua ricerca del miglior sistema di escavazione e nella valorizzazione della professionalità dei lavoratori e secondo quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e costituente parte integrante del presente contratto. La coltivazione dovrà essere inoltre esercitata con continuità. L'eventuale inattività, non dipendente da caso fortuito o forza maggiore, per un periodo superiore a sei mesi, autorizzerà il Comune, previa diffida, a provvedere alla revoca della concessione. Potrà costituire inoltre causa di revoca della concessione l'inosservanza delle suddette prescrizioni o l'uso di metodi di lavoro tali da compromettere il valore commerciale del bacino.

2. La Concessionaria è tenuta in particolare alla scrupolosa applicazione integrale delle modalità e qualità di coltivazione offerte in sede di gara che, se pur non materialmente allegate, costituiscono parte sostanziale del presente contratto, costituendo obblighi ritenuti essenziali per il Concedente.

Art.6. RILIEVI DI CAVA E PROGRAMMI DI COLTIVAZIONE.

1. Entro il 31 Marzo di ogni anno la Società dovrà consegnare al Concedente copia dei piani di coltivazione che dovranno essere approvati dal responsabile del procedimento, compilati e debitamente aggiornati con rilievi topografici e geominerari dei lavori, fatti a mezzo di proiezioni

orizzontali quotate e proiezioni e sezioni verticali.

2. Dovrà inoltre presentare i programmi dei lavori e delle coltivazioni da eseguire nell'anno, con l'indicazione di tutti gli elementi utili alla loro valutazione, tanto dal punto di vista della produzione prevista, che dal punto di vista della tutela del bacino e della resa di ogni singola bancata coltivata. Qualsiasi eventuale modifica ai Piani di Coltivazione suddetti dovrà essere formalmente comunicata dal Comune.
3. Entro il 31 Marzo di ogni anno dovrà essere consegnata al Comune la relazione a consuntivo relativa all'attività svolta nell'anno precedente, indicante gli elementi come sopra descritti. In caso di mancata o irregolare presentazione verrà trasmessa formale diffida a consegnare gli atti entro un determinato termine in ogni caso non oltre il 30.04.
4. Decorso inutilmente il suddetto termine, il comportamento della Concessionaria verrà considerato inadempiente e potrà causare la risoluzione del presente contratto con la revoca della concessione e l'escussione della garanzia prestata.
5. Il Concedente ha facoltà di svolgere controlli ed ispezioni finalizzate all'accertamento dell'andamento della coltivazione e le quantità estratte, incaricando professionisti abilitati. Il Concessionario è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dal professionista incaricato dal Concedente entro 10 gg dall'istanza.

Art.7 SUBCONCESSIONE DELL'AREA.

1. Sono espressamente vietate, in qualsiasi forma attuate, la cessione e la subconcessione della concessione e dell'esercizio della cava.
2. Sono, invece, consentiti appalti a ditte specializzate per lavori di sgombero dei materiali di risulta, trasporti e sondaggi.

Art.8 CONSEGNA DELLA CAVA E CONFINI.

1. All'atto della consegna della cava, da effettuarsi alla presenza dei tecnici rispettivamente incaricati da entrambe le parti, verrà redatto verbale di consegna previa individuazione dei confini delle aree oggetto di concessione, in conformità al progetto di A.t.e. La linea di confine resterà quindi contrassegnata da paletti in ferro infissi ed ancorati. Ogni opera di manutenzione e conservazione in loco dei medesimi è a carico della Concessionaria. Nel caso in cui la Concessionaria non ottemperasse a quanto sopra, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, il Comune provvederà direttamente alle opere necessarie al ricollocamento ed alla manutenzione dei termini, con oneri a carico della Società stessa, avvalendosi della garanzia fideiussoria prestata là dove la Concessionaria non provveda a ristorare il Concedente nel termine di quindici giorni dalla richiesta di pagamento.

Art.9 ADDIZIONI E MIGLIORIE.

1. Tutte le opere infisse ed accessorie (muri di sostegno, cabine elettriche, manufatti, ecc.) che la Concessionaria avrà eseguito nel periodo di concessione, escluse le apparecchiature ed i mezzi di escavazione, rimarranno, alla fine del rapporto concessorio, di esclusiva

proprietà del Concedente, senza alcun diritto di indennizzo a favore della Concessionaria.

Art.10 STRADE DI ACCESSO.

1. Le strade all'interno dell'area oggetto di concessione, dovranno essere realizzate e mantenute a cura e spese del Concessionario.

Art.11. RESPONSABILITA' PER DANNI.

1. Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni causati a persone o cose per fatti a lei imputabili in relazione alla coltivazione della cava.
2. A tal fine il Concessionario, ha prodotto, polizza RCT n. XXXXX, emessa da XXXX, valida sino al XXXX, con un importo massimale rischi pari ad € 3.000.000,00.

Art.12 GARANZIE.

1. Il Concessionario presta la fideiussione definitiva di Euro XXXXXXXX (XXXXXXX) mediante XXXXXXXX n. XXXXXXXX rilasciata il XXXXXXXX da XXXXXXXXXXXXXXXX, iscritta, XXXXXXXXX rilasciato da XXXXXXXXXXXXXXXX, il cui contratto in originale vengono acquisiti agli atti d'ufficio.
2. La garanzia fideiussoria è commisurata all'importo del canone minimo principale di cui alla 4, comma 3, moltiplicato per 1,5 annualità (18 mesi).
3. La garanzia copre il corretto, puntuale e completo adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, ed altresì delle penali ivi previste in caso di mancato, ritardato o non puntuale adempimento delle medesime obbligazioni, ovvero in caso di risoluzione per inadempimento del contratto o di recesso da parte del Concedente.
4. La fideiussione ha efficacia annuale, fino a dichiarazione liberatoria del Concedente e con obbligo di rinnovo da parte del Concessionario sei mesi prima del 31/12 di ciascun anno solare. Le parti espressamente convengono che il termine di rinnovo annuale di sei mesi antecedenti al termine di ciascun anno solare è essenziale per il Concedente. Pertanto il mancato rinnovo della polizza nel termine suddetto è giusta causa di recesso da parte del Concedente dal contratto senza che si debba contestare alcunché al Concessionario. Pertanto il recesso del Concedente opera di diritto e consente allo stesso di procedere all'indizione di una nuova gara per l'individuazione di un nuovo contraente procedendo all'escussione dell'intero importo garantito, con obbligo per il fideiussore a provvedere entro trenta giorni dalla richiesta al versamento dell'importo garantito.
5. Allo stesso modo, qualora il Concedente abbia escusso in parte l'importo garantito a seguito dell'applicazione di penali o di interessi moratori non assolti nei termini prescritti dal Concessionario, quest'ultimo è obbligato al ripristino della garanzia nel termine di trenta giorni dall'avvenuta escussione. In mancanza il Concedente ha facoltà di recesso dal Contratto con diritto di escutere l'intero importo residuo della garanzia

con obbligo per il fideiussore a provvedere entro trenta giorni dalla richiesta. Il Concedente, escussa la garanzia, bandisce una nuova gara.

6. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
7. *(eventuale La garanzia fideiussoria è intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE).*
8. La garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento DPR 207/2010 (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

Art. 13 Penali.

1. Il Concessionario in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni in seguito impartite dal Concedente, è tenuto a sottostare a penali pecuniarie. Quando l'inadempienza non rappresenti un caso grave tale da prevedere la risoluzione "de iure" del contratto, il recesso o la decadenza della concessione, si applicano le seguenti penalità:
 - a) Ritardato adempimento agli obblighi prescritti all'art.6, si applica una penale per ogni giorno pari all'uno per cento (1%) del canone "minimo" previsto all'art.4, comma 3, del presente contratto;
 - b) Infedeltà nelle comunicazioni prescritte all'art.6, accertate anche successivamente sulla base dei controlli svolti dal Concedente ai sensi del precedente art.6, si applica una penale pari al venti per cento (20%) del canone minimo, oltre al recupero dei canoni non versati maggiorati degli interessi di mora previsti all'art.4, comma 4;
 - c) Inadempimento agli obblighi connessi alla regolare conduzione del bacino in conformità con gli atti di pianificazione ed autorizzativi, comporta l'applicazione di una penale pari all'uno per cento (2%) del canone minimo previsto dall'art.4, comma 3;
 - d) L'inadempimento all'obbligo di pesatura o di cessione del materiale di scarto, implica l'applicazione di una penale pari all'uno per mille (1/1000) del canone annuo, lett. a) e b), ex art.6 del presente contratto;

- e) Nella fattispecie contemplate nelle lettere precedenti, con le medesime modalità, in occasione delle successive contestazioni, la penale è incrementata del cinquanta per cento per ciascun successivo inadempimento o ritardato adempimento.
2. Il Concedente che accerti le inadempienze o il ritardato adempimento agli obblighi del presente contratto, provvede alla contestazione ed all'applicazione della penale prevista dal comma precedente. Il Concessionario è obbligato al pagamento della penale nel termine di quindici giorni dalla formale richiesta, salvo non produca elementi di prova a discarico. Sugli stessi si pronuncia il Concedente confermando o annullando la contestazione e formalizzando la decisione senza possibilità di ulteriori contro deduzioni, con obbligo del Concessionario al pagamento della penale nel termine di quindici giorni, decorso il quale la Concedente ha facoltà di escutere la fideiussione.

Art.14 Risoluzione e recesso.

1. Il Concedente procede alla risoluzione per inadempimento, a norma dell'art.1453 c.c., dichiarando decaduta la concessione, nelle ipotesi di seguito dedotte:
- a) L'inadempimento, per più di 10 volte, agli obblighi di puntuale pagamento dei canoni e di trasmissione delle informazioni prescritte all'art.6 del presente contratto. È fatto salvo il diritto del Concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell'intero importo garantito;
 - b) L'infedeltà nelle comunicazioni utile alla corretta determinazione del canone B per 2 volte;
 - c) Il Concessionario si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, comma 1, del d.lgs. n.50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara. È fatto salvo il diritto del Concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell'intero importo garantito.
 - d) Nel caso di mancato rinnovo della garanzia fideiussoria o la sua reintegrazione a seguito della sua parziale escussione nei casi e termini previsti dal precedente art.12. È fatto salvo il diritto del Concedente di escussione della garanzia fideiussoria nella misura dell'intero importo garantito;
2. Il Concedente dichiara il recesso dalla convenzione con conseguente decadenza nelle seguenti fattispecie:
- a. Il mancato rispetto del patto d'integrità del Comune Concedente;
 - b. Il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale ovvero di condanna per i delitti previsti dall'art.80 del d.lgs. n.50/2016;
 - c. Il venir meno dei requisiti di capacità a contrarre con la PA previsti dal codice dei contratti pubblici al tempo vigente;

- d. L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi assicurativi anche a favore di terzi nonché quelli relativi al pagamento delle spettanze dei lavoratori e dei contributi previdenziali e assistenziali a loro favore;
 - e. L'intervento delle misure previste dal d.lgs. n.159/2011 e ss. mm. ed ii.;
3. La ricorrenza di una situazione di crisi d'impresa o lo stato d'insolvenza, come qualificato dalla disciplina nazionale, consente al Concedente di recedere dal contratto là dove non vengano fornite adeguate garanzie circa la capacità del Concessionario di adempiere con continuità e puntualità alla presente convenzione ed agli obblighi su di esso ricadenti anche in base alle autorizzazioni e convenzioni su di esso incombenti. In tal caso il Concedente può valutare di procedere a norma dell'art.176, comma 8, del d.lgs. n.50/2016.
4. Il Concedente ha facoltà di revocare la concessione per altri motivi di pubblico interesse. In tal caso si applica l'art.176 comma 4 del d.lgs. n.50/2016;
5. Il Concedente che accerti le inadempienze ovvero una delle fattispecie contemplate nel presente articolo, provvede alla contestazione. Il Concessionario può contro dedurre producendo elementi di prova a discarico nel termine di trenta giorni. Il Concedente, esaminati gli elementi di prova, dispone e comunica il recesso dal contratto ed escute l'intero importo garantito dalla fideiussione prestata, ovvero annulla la contestazione.

Art.15 Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Concessionario, i suoi appaltatori o subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla coltivazione del bacino di cava oggetto della presente concessione e disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario, sub concessionario, loro appaltatori e subcontraente, il codice identificativo di gara (**CIG: XXXX**) attribuito dall'ANAC.
3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri sub concessionari, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..
5. Il Concessionario, il sub concessionario il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bergamo.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

Art.16. Domicilio del Concessionario e comunicazioni.

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso XXXXXXXXXXXX. Tutte le comunicazioni da parte del Concedente al Concessionario relative al presente contratto ed al relativo rapporto concessorio avverranno a mezzo p.e.c. al seguente account: XXXXXXXXXXXX.

Art.17 Foro Competente.

1. Tutte le controversie insorgenti nell'ambito del rapporto concessorio e del presente contratto sono devolute al Foro di Brescia.

Art.17 Norme Applicabili

1. Per quanto qui non espressamente previsto, si farà riferimento alle norme di Polizia delle miniere e cave di cui al D.P.R. n. 128/59, il d.lgs. n.50/2016, la l.r. n.20/2021.

Art.18 Trattamento Dati Personali.

1. Il Comune di Casnigo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Per tutti gli effetti anche esecutivi del Contratto il Concessionario elegge il proprio domicilio in Casnigo.

Art. 19 Spese

1. Le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del presente contratto sono per intero a carico della Concessionaria. A tal fine le parti dichiarano che il valore del presente contratto ammonta ad € XXXXXXXXXXXX, risultante dalla somma dei canoni presuntivamente dovuti ai sensi del precedente art.4, nell'arco dei dieci anni di durata del contratto, prorogabile per ulteriori dodici mesi nelle more dell'esperimento di una nuova gara.